

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  
IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA AL  
KM. 9+050 DELLA SP. 24 DI MONCHIO IN LOCALITA' CASA  
SISTONE, MONCHIO IN COMUNE DI PALAGANO (MO). CIG  
B917BA70CE - CUP G62B25006070003.

TRA I SIGNORI

**ROSSI DR. LUCA** n. [REDACTED], che  
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua  
qualita' di Dirigente del Servizio Viabilita'  
dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice  
Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Marti-  
ri della Liberta' n. 34, ivi domiciliato per la cari-  
ca, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi  
dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia  
di Modena, per dare esecuzione alla propria determi-  
nazione n. 2694 del 01/12/2025, esecutiva ed efficace  
dal 03/12/2025 ;

**CANOVI GEOM. ALBERTO**, [REDACTED]

[REDACTED] che dichiara di intervenire nel presente  
atto nella sua qualita' di Vice Presidente del Consi-  
glio di Amministrazione e legale rappresentante in  
nome e per conto della Ditta ''CANOVI COSTRUZIONI  
S.R.L.'' (Codice Fiscale 00260550363) con sede in LA-

MA MOCOGNO (MO), Via Cimone n. 3.

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 2694 in data 01/12/2025 del Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo comprensivo di I.V.A. pari ad Euro pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 38020 del 05/11/2025;
- che con la medesima determinazione i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, trattandosi di lavori di somma urgenza, alla ditta CANOVI COSTRUZIONI S.R.L., che ha offerto il ribasso percentuale del 2,10% (due virgola dieci per cento), per il corrispettivo di Euro 118.455,06 (centodiciottomilaquattrocentocinquanta-cinque virgola zerosei) più I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n. PI507340-25;
- che l'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'elenco di cui alla Legge n. 190/2012, disposta con provvedimento n. 84056 del 22/10/2024 dalla Prefettura di Modena, mantiene la propria efficacia oltre la data di validità in quanto, come espressamente previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno

prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che è in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 51108413 del 10/10/2025, avente validità fino al 07/02/2026 e attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- che in data 1/08/2025 sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- che non sussistono, carico dell'aggiudicatario, altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Provincia di Modena;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavora-

prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, sul sito internet della suddetta Prefettura risulta che è in corso l'istruttoria di aggiornamento;

- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 51108413 del 10/10/2025, avente validità fino al 07/02/2026 e attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- che in data 1/08/2025 sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- che non sussistono, carico dell'aggiudicatario, altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Provincia di Modena;
- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavora-

Il contratto è stipulato "a misura".

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascun dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

#### **ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO**

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n.2694/2025, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza consistente nella PERIZIA GIUSTIFICATIVA, includente anche:

- RELAZIONE GENERALE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- CRONOPROGRAMMA
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- PLANIMETRIA CATASTALE

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore.

costruzione.

#### **ART. 5 PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

#### **ART. 6 RISOLUZIONE**

Il presente contratto sarà risolto di diritto nei ca-

si previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del 25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali'.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

#### **ART. 7 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 com-

ma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

#### **ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI**

Il presente contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullità. È ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito è efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessione-

nario.

#### **ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 15/10/2025, che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 95 (novantacinque) giorni naturali e consecutivi.

#### **ART. 10 SOSPENSIONI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione puo' altresi essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

#### **ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 209146521 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 09/12/2025 per Euro 5.922,75 (cinquemilanovecentoventidue virgola settan-

tacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42762 in data 10/12/2025.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

A tale scopo ha presentato copia della propria polizza RCT aziendale n. 1/60315/61/196534568/2 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Pavullo nel Frignano, in corso di validità.

La suddetta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

#### **ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non

sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 36/2023, ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al settore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini - codice CCNL F015 per tutta la durata del contratto.

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipen-

dente dell'affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cattimi autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al su-

bappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ARTICOLO 13 COLLAUDO - CRE**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizii dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-

sente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

#### **Art. 14 CONDIZIONE RISOLUTIVA SPECIALE**

In relazione allo stato di aggiornamento dell'iscrizione nelle White List richiamata in premessa, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011.

#### **ART. 15 CONTENZIOSO**

Per la definizione delle controversie la competenza è rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilità dall'appaltatore.

#### **ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, utilizzando il Modello F24 - Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Letto ed approvato, le parti sottoscrivono con firma digitale il presente atto.

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma digitale da parte del Dr. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

L'atto consta di diciassette pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA

LUCA ROSSI

LA DITTA AGGIUDICATARIA

ALBERTO CANOVI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE